

**Decreto 17 ottobre 1811. Applicazione delle disposizioni del decreto 16 ottobre 1809 agli enfiteuti ed aventi causa dagli ex-feudatari.**

Considerando che nella provincia di Terra d'Otranto vi sono diversi fondi i quali essendo redditizi di decima, di canoni e di altre prestazioni in favore degli ex-feudatari, furono nel tempo della feudalità conceduti o riconceduti per secondi e terzi contratti, e sotto le stesse e anche sotto diverse e maggiori prestazioni; Considerando che le parti, sovente hanno in tali contratti apposto de' patti derogatori alle leggi future che avrebbero potuto diminuire i loro diritti; che tali patti non possono derogare ad una legge pubblica qual è l'abolizione della feudalità e de' suoi gravami; che non possono estendersi ad una legge dalle parti non preveduta, e che avendo la legge risoluto il diritto de' concedenti essa ferisce necessariamente tutti gli aventi causa da' suddetti primi concedenti.

Art. 1. — Il nostro decreto del 16 d'ottobre 1809 relativo alle decime ed alle altre prestazioni ex-feudali della provincia di Terra d'Otranto è applicabile a tutti gli enfiteuti e ad ogni avente causa degli ex-feudatari, non ostante qualunque contratto in contrario o altro fatto delle parti.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)